



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

**Modello
di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo
8 giugno 2001 n. 231
PARTE SPECIALE "F"
DELITTI CONTRO
L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E FALSITÀ IN MONETE,
IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO,
IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI
O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

CADF S.P.A.

**Modello di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231**

PARTE SPECIALE "F"

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO,
IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI
DI RICONOSCIMENTO**

Natura del documento: Edizione definitiva

Approvazione: Consiglio d'Amministrazione

Data Approvazione: 20/07/2022

Tabella Edizioni e revisioni

2	1	30/06/2022	Aggiornamento contenuti con estensione perimetro di prevenzione	20/07/2022
2	0	10/07/2020	Aggiornamento contenuti con estensione perimetro di prevenzione	08/09/2020
1	0	01/09/2015	Prima emissione	01/09/2015
Edizione	Revisione	Data Revisione	Motivazione	Data approvazione Consiglio d'Amministrazione

INDICE

PARTE SPECIALE "F" DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	3
F.1 LE TIPOLOGIE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto) E FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto).....	4
F.2 AREE A RISCHIO	4
F.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIALE.....	5
F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	6
<i>F.4.1 Regolamentazione</i>	<i>6</i>
<i>F.4.2 Divieti.....</i>	<i>6</i>
<i>F.4.3 Principi generali</i>	<i>6</i>
F.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	9
<i>F.5.1 Responsabile interno.....</i>	<i>9</i>
<i>F.5.2 Principi procedurali specifici</i>	<i>9</i>
F.5.2.1 Prescrizioni	10
F.5.2.2 Misure per l'attuazione delle prescrizioni	11
<i>F.5.3 Contratti.....</i>	<i>12</i>
F.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	12
F.7 ALLEGATI	14

**PARTE SPECIALE “F”
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO
CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O
SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

F.1 LE TIPOLOGIE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto) E FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)

I "Delitti contro l'industria ed il commercio", di cui all'art. 25-bis.1 D.Lgs n. 231/2001 ed i delitti di "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" di cui all'art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001 (d'ora in poi anche "Decreto"), sono indicati ed analizzati nel Capitolo dedicato all'interno del documento "GEN03 Elenco Reati Presupposto", allegato e parte integrante del MOGC Parte Generale di CADF S.P.A. (di seguito "CADF" o la "Società"), cui si rimanda per i relativi approfondimenti.

F.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte di cui agli artt. 25-bis e 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001 e all'attività di analisi dei rischi svolta, le aree ritenute maggiormente a rischio per CADF, risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- *Per i Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001):*
 - 1) Negoziazione, predisposizione, stipulazione e/o esecuzione di contratti o accordi;
 - 2) Gestione progetti di marketing;
 - 3) Gestione del processo di progettazione e sviluppo;
 - 4) Definizione delle politiche commerciali;
 - 5) Gestione e qualificazione di partner commerciali;
 - 6) Gestione delle vendite;
 - 7) Selezione, qualificazione, gestione dei fornitori di beni e di servizi e gestione delle anagrafiche;
 - 8) Gestione degli acquisti;
 - 9) Gestione magazzino;
 - 10) Gestione del processo di erogazione del servizio;
 - 11) Controlli dei servizi da erogare e erogati;
 - 12) Gestione logistica in ingresso e in uscita
 - 13) Gestione sito web e contenuti pubblicati su sito web;
 - 14) Gestione comunicazione aziendale e relazioni esterne;
 - 15) Gestione del credito;
 - 16) Gestione e controllo impianti, macchine e/o attrezzature;
 - 17) Gestione della manutenzione impianti, macchine, attrezzature e/o automezzi.
-

- *Per Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001):*
 - 1) Gestione progetti di marketing;
 - 2) Gestione delle vendite;
 - 3) Gestione degli acquisti;
 - 4) Gestione magazzino;
 - 5) Gestione del processo di erogazione del servizio;
 - 6) Controlli dei servizi da erogare e erogati;
 - 7) Gestione logistica in ingresso e in uscita;
 - 8) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (quali Università, Centri di Ricerca) relativi a progetti di innovazione, ricerca e/o sviluppo.

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio – rispettivamente - Delitti contro l'industria e commercio e Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, allegate alla presente Parte Speciale.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno - su proposta dell'Organismo di Vigilanza, anche su segnalazione delle funzioni interessate - essere disposte dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

F.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attenano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di CADF – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti contro l'industria e commercio e dei Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
 - b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "ODV"), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
-

F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

F.4.1 Regolamentazione

In relazione alle rispettive funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Statuto Sociale;
- Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);
- Whistleblowing – Procedure per la segnalazione di illeciti;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- ogni altra documentazione relativa alla qualificazione, selezione e verifica delle controparti contrattuali e di ogni altro soggetto che possa intrattenere rapporti con la Società;
- normativa applicabile;
- Organigramma aziendale.

F.4.2 Divieti

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le prescrizioni della presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

F.4.3 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella

Parte Generale del presente Modello, i Destinatari sono tenuti ad attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con le controparti;
 - b) nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare che:
 - vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
 - possano essere acquisiti e, soprattutto, possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa;
 - c) effettuare nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
 - d) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie dei delitti contro l'industria ed il commercio e dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - e) determinare i requisiti minimi in possesso delle controparti, inclusi indicatori di anomalia che consentano di prevenire e/o rilevare eventuali operazioni a rischio o sospette;
 - f) selezionare e valutare le controparti in base ai requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; formalizzare anche i criteri in base ai quali le controparti possono essere cancellate dalle liste interne della Società; definire un sistema di responsabilità relativamente al mantenimento e alla cancellazione delle controparti dalle medesime liste, in modo tale che le scelte in merito non possono essere determinate da un unico soggetto e siano sempre motivate in forma scritta;
 - g) definire contratti e ogni altro tipo d'accordo con tutte le controparti in forma scritta e dettagliati in tutte le loro condizioni e termini;
 - h) identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
 - i) assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali, in coerenza con le evoluzioni della normativa vigente in materia di tutela della proprietà industriale, nonché di origine e qualità dei prodotti;
-

- j) svolgere le attività di pubblicazione di marchi o segni distintivi, previa verifica e controllo, e sempre nel rispetto del valore della legalità e in attuazione delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale;
- k) rispettare le eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- l) attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negativa circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- m) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i delitti contro l'industria e il commercio e/o i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- n) verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei delitti contro l'industria e il commercio e/o dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- o) garantire la segregazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alle operazioni a rischio;
- p) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti commerciali con soggetti terzi; la tracciabilità nell'ambito dell'attività a rischio è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito dell'attività stessa (tra le funzioni aziendali e tra le controparti e le funzioni aziendali stesse), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- q) conservare la documentazione inerente il processo decisionale e le transazioni relative alle aree a rischio, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, necessarie e mantenendo la documentazione stessa a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto; al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame;
- r) informare in forma scritta l'ODV di qualunque criticità o indizio, di cui si venga a conoscenza – in via diretta o indiretta - tale da fare anche solo presumere o ipotizzare la provenienza illecita dei beni o servizi oggetto del rapporto negoziale o un comportamento in violazione dei contenuti della presente Parte Speciale.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di CADF con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo F.5, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento

contenuti nei documenti organizzativi aziendali al fine di prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di CADF, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

F.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

F.5.1 Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo F.2 di questa Parte Speciale, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione da parte del Presidente della Società o di un dirigente da questi incaricato, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- è soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;
- trasmette un'informativa periodica all'ODV, mediante compilazione di apposita Scheda da di evidenza;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

F.5.2 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo F.2) i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo F.4, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione indicate nel Codice Etico e nel Modello per prevenire i Delitti

contro l'industria e commercio e i Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

Per la prevenzione delle fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto i Destinatari (cioè, Esponenti Aziendali nonché altri Soggetti esterni eventualmente autorizzati), oltre quanto indicato in precedenza, sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni di seguito riportate.

F.5.2.1 Prescrizioni

I Destinatari sono tenuti a:

- istituire una fase di controllo finalizzata ad evitare che siano utilizzati modelli o disegni altrui protetti da diritti di proprietà industriale, in particolare nell'ambito dei processi di ideazione di nuovi prodotti e/o servizi,
- verificare che l'origine e la provenienza dei prodotti sia indicata correttamente;
- verificare - nell'ambito del processo di produzione dei prodotti e/o erogazione di servizi - che ogni attività di attribuzione di segni distintivi di prodotti (quale la etichettatura) corrisponda al vero;
- utilizzare, riprodurre e promuovere marchi, segni distintivi, modelli e disegni ornamentali di altrui titolarità solo se propriamente licenziati alla Società e nei limiti definiti dalle relative autorizzazioni; a tal proposito, l'utilizzo in licenza può essere effettuato solo in presenza di appositi contratti che abbiano ottenuto l'autorizzazione della Funzione aziendale competente;
- rispettare il flusso informativo periodico nei confronti delle funzioni di controllo che permetta di verificare la liceità dei marchi utilizzati come previsto al punto che precede;
- acquistare prodotti solo da produttori/fornitori riconosciuti sul mercato e specificatamente selezionati;
- disciplinare i rapporti con i fornitori con contratti - autorizzati dalla Funzione aziendale competente – che prevedano clausole che individuino correttamente la titolarità di marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri e/o brevetti.

E', inoltre, vietato:

- utilizzare prodotti di dubbia origine o i cui marchi possano essere contraffatti;
 - contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti industriali con riferimento ai quali, con ordinaria diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale;
 - introdurre nello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati o con indicazioni di provenienza non veritiere;
 - impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'industria o di un commercio ovvero compiere atti di concorrenza sleale;
-

- realizzare o consegnare al cliente un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite e tali da indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;
- vendere o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, dell'opera o del prodotto;
- progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi potendo conoscerne, con ordinaria diligenza, l'esistenza.

F.5.2.2 Misure per l'attuazione delle prescrizioni

Per l'attuazione delle regole e dei divieti indicati in precedenza si deve:

- implementare un albo dei fornitori e delle procedure di qualifica dei fornitori che tengano conto dei requisiti professionali, economici, organizzativi e tecnologici dei fornitori, nonché dei requisiti di titolarità;
- prevedere nei contratti d'acquisto specifiche clausole di recesso e di risarcimento in caso di accertate violazioni in materia di proprietà industriale ovvero di accertate difformità rispetto alle caratteristiche dichiarate o pattuite di prodotti o opere dell'ingegno;
- prevedere l'acquisto diretto del prodotto dai titolari del marchio o brevetto ovvero l'acquisto da altri solo previa verifica della liceità di utilizzo del marchio o brevetto;
- implementare delle procedure di controllo sul processo produttivo dei fornitori e sul prodotto approvvigionato finalizzate a verificare la conformità di marchi o altri segni distintivi ovvero la rispondenza ai requisiti specificati per l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;
- implementare delle procedure di controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi contrattuali ivi compresi la realizzazione o la consegna di prodotti industriali conformi alle specifiche dichiarate o pattuite con il cliente ovvero ai nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, richiesti;
- verificare, anteriormente alla distribuzione dei prodotti sul mercato, da parte di tutte le funzioni aziendali preposte – ciascuna per le attività di propria competenza – il rispetto delle specifiche in ordine all'origine, provenienza, qualità dei prodotti stessi;
- assicurare la correttezza, veridicità e completezza delle informazioni tecniche riportate su ciascun supporto informativo (quali documentazione di accompagnamento, etichetta, manuale tecnici) associato ai prodotti della Società;
- assicurare che i prodotti non conformi e/o che presentino anomalie siano trattati in base a quanto previsto dalle policy e dalle procedure aziendali, in modo che tali pro-

dotti siano opportunamente segregati e chiaramente identificati e registrati; applicare procedure di gestione delle anomalie e delle non conformità; garantire che - anche in caso di un'eventuale accettazione in deroga/in concessione da parte del cliente di prodotti non conformi - sia sempre registrata la destinazione;

- mantenere nelle attività di promozione e sviluppo commerciale comportamenti non lesivi della concorrenza e volti a danneggiare i competitor;
- astenersi dal divulgare informazioni ingannevoli/fuorvianti - circa origine, qualità, provenienza e ogni altra caratteristica dei propri prodotti e/o dei componenti in essi utilizzati - nell'ambito di campagne pubblicitarie/attività promozionali organizzate dalla Società, nonché astenersi dall'inserire/divulgare informazioni ingannevoli/fuorvianti - circa origine, provenienza, qualità, qualità e ogni altra caratteristica dei propri prodotti e/o dei componenti in essi utilizzati - nella predisposizione e circolarizzazione del materiale istituzionale e tecnico/commerciale predisposto dalla Società;
- mantenere nei rapporti commerciali e di sviluppo di nuove iniziative comportamenti basati su lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese concorrenti e nell'assoluto rispetto dell'iniziativa economica altrui;
- mantenere nei rapporti di partnership industriale, nella partecipazione a progetti di ricerca ovvero ad iniziative di settore, nonché negli accordi commerciali in genere, comportamenti fondati su lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese partner o concorrenti e nell'assoluto rispetto del libero esercizio industriale e commerciale altrui;
- prevedere nelle attività di ricerca, progettazione e sviluppo di prodotti o sistemi industriali la verifica preventiva dell'esistenza in capo ad altri di titoli di proprietà industriale o altro genere di privativa alla realizzazione del prodotto ovvero all'utilizzo del sistema.

F.5.3 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché di quanto disposto dal Modello e dal Codice Etico adottati dalla Società.

F.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Delitti contro l'industria e il commercio e i Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui agli artt. 25-bis.1 e 25-bis del Decreto, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui
-

agli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Speciale, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a
 - comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale;
 - flussi informativi a favore dell'ODV;
 - compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
 - limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale.

In ogni caso, l'informativa all'ODV dovrà essere data:

- senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo F.5 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate;
- nel rispetto della periodicità definita per la trasmissione della Scheda evidenza da parte dei responsabili di funzione, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

F.7 ALLEGATI

Mappatura delle Aree a Rischio Delitti contro l'industria e commercio

Mappatura delle Aree a Rischio Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento